

#### **DETERMINAZIONE DSAI/18/2021/EFR**

# AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER GLI ANNI D'OBBLIGO 2017 E 2019

# IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 23 giugno 2021

#### VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito: decreto-legge 34/2020);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica" (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori



- e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 17 settembre 2019, 372/2019/S/efr;
- la determinazione 12 aprile 2017 del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei Consumatori di Energia dell'Autorità, DMRT/EFC/6/2017, recante "Trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici dei dati di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 relativi agli obblighi di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale per l'anno d'obbligo 2017", successivamente integrata e modificata con determinazione 14 luglio 2017, DMRT/EFC/10/2017 (di seguito: determinazione DMRT/EFC/6/2017);
- la determinazione 29 gennaio 2019 del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei Consumatori di Energia dell'Autorità, DMRT/EFC/1/2019, recante "Trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici dei dati di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 relativi agli obblighi di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale per l'anno d'obbligo 2019" (di seguito: determinazione DMRT/EFC/1/2019);
- la nota del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) del 29 dicembre 2020 (acquisita con prot. Autorità 44066) avente ad oggetto "Comunicazione dell'esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l'anno 2019 nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto Interministeriale 11 gennaio 2017".

#### **CONSIDERATO CHE:**

- gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati per gli anni d'obbligo 2017 e 2019 sono stati determinati dall'Autorità, rispettivamente, con la Tabella B allegata alla determinazione DMRT/EFC/6/2017, e con la Tabella B allegata alla determinazione DMRT/EFC/1/2019, come previsto dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017:
- l'articolo 14 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 prevede che:
  - entro il 31 maggio di ciascun anno, i soggetti obbligati trasmettono al GSE i certificati bianchi relativi all'anno precedente (comma 1);
  - il GSE verifica che ciascun soggetto obbligato possegga certificati corrispondenti all'obbligo annuo a ciascuno di essi assegnato, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma successivo (comma 2);



- qualora il soggetto obbligato consegua una quota d'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari ad almeno il 60%, può compensare la quota residua nei due anni successivi senza incorrere in sanzioni (comma 3);
- ai soggetti obbligati che conseguano percentuali di realizzazione inferiori a quanto indicato nei periodi precedenti, l'Autorità applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 481/95 (comma 4 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08).
- l'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 34/2020 ha, da ultimo, prorogato al 30 novembre 2020 il termine per la verifica del conseguimento degli obblighi per l'anno 2019 nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, di cui al decreto Interministeriale 11 gennaio 2017.

## CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con nota del 29 dicembre 2020 (acquisita con prot. Autorità 44066), il GSE ha inviato all'Autorità la "Comunicazione dell'esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l'anno 2019 nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto Interministeriale 11 gennaio 2017";
- dalla citata nota del GSE, risulta che la Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a. (di seguito: S.I.DI.GAS) non ha inviato al GSE alcuna comunicazione utile alla verifica del possesso dei titoli di efficienza energetica corrispondenti al proprio obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2019 (pari ad almeno il 60% di 7.611 TEE), né ai fini della compensazione dell'inadempienza all'obiettivo specifico a suo carico nell'anno 2017 (pari a 8.412 TEE), risultando, pertanto, la totale inadempienza agli obiettivi specifici di risparmio energetico per tali anni d'obbligo.

#### RITENUTO CHE:

• gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di S.I.DI.GAS.

### **DETERMINA**

1. di avviare, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) dell'Allegato A alla deliberazione 57/2018/A, un procedimento sanzionatorio nei confronti di Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a. per accertare, nei termini di cui in motivazione, le violazioni dell'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, per gli anni d'obbligo 2017 e 2019 e irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 e dell'articolo 14, comma 4, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;



- 2. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 14, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 57/2018/A, quale responsabile del procedimento, l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
- 3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
- 4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 3;
- 5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
- 6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
- 7. di comunicare il presente provvedimento a S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (P.IVA 00573180643), all'indirizzo pec amministrazione@cert.sidigas.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 23 giugno 2021

Il Direttore

avv. Michele Passaro